



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XVI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE 28 febbraio 2022, n. 131

Modificazioni della legge provinciale sugli animali d'affezione 2012, concernenti l'utilizzo della catena per gli animali d'affezione

D'iniziativa della **Giunta provinciale su proposta dell'assessora Stefania Segnana**

Presentato il **28 febbraio 2022**

Assegnato alla **Quarta Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 28 febbraio 2022, n. 131

Modificazioni della legge provinciale sugli animali d'affezione 2012, concernenti l'utilizzo della catena per gli animali d'affezione

Art. 1

Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4 (legge provinciale sugli animali d'affezione 2012)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale sugli animali d'affezione 2012 è sostituito dal seguente:

"3. Al responsabile della detenzione di un animale d'affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo che per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per ragioni urgenti e temporanee di sicurezza."

Art. 2

Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale sugli animali d'affezione 2012

1. Nel comma 2 dell'articolo 18 della legge provinciale sugli animali d'affezione 2012, le parole: "dall'articolo 3, comma 4," sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 3, commi 3 e 4,".

Art. 3

Disposizione transitoria

1. Questa legge si applica a partire dal 1° gennaio 2023.